REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO

Delibera di Consiglio Comunale n. del 14 febbraio 2022

Comune di Mandello del Lario

"REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI IN CAMPO SOCIALE ED EDUCATIVO"

INDICE

PREMESSE AL REGOLAMENTO	*pag*. 4
PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO	*pag*. 4
PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI	
Art. 1 Oggetto	*pag*. 6
Art. 2 Finalità del Regolamento	*pag*. 6
Art. 3 Finalità dei servizi sociali ed educativi	*pag*. 7
Art. 4 La rete dell'unità di offerta	*pag*. 7
Art. 5 Destinatari degli interventi e dei servizi	*pag*. 7
Art. 6 Accesso agli interventi e servizi. Priorità e lista d'attesa	*pag*. 8
PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI	
Art. 7 L'accesso alla rete dei servizi	*pag*. 9
Art. 8 Servizio sociale professionale	*pag*. 9
Art. 9 Attivazione su domanda	*pag*. 10
Art. 10 Attivazione d'ufficio	*pag*. 10
Art. 11 Istruttoria e valutazione del bisogno	*pag*. 10
Art. 12 Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici	*pag*. 11
Art. 13 Progetto sociale e contratto sociale	*pag*. 11
Art. 14 Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata	*pag*. 12
Art. 15 Valutazione multidimensionale sociosanitaria	*pag*. 13
Art. 16 Cessazione presa in carico	*pag*. 13
Art. 17 Forme di tutela	*pag*. 13
Art. 18 Trattamento dei dati personali	*pag*. 13
Art. 19 Rapporto con il cittadino e accesso agli atti	*pag*. 13
PARTE TERZA AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE	
Art. 20 Ambito di applicazione dell'ISEE	*pag*.14
PARTE QUARTA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA	
Art. 21 Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino	*pag*. 14
PARTE QUINTA INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA	
Art. 22 Interventi di sostegno economico	*pag*. 15
Art. 23 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti	*pag*. 19
Art. 24 Azione di rivalsa	*pag*. 19
PARTE SESTA INTERVENTI E SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI	
Art. 25 Ambito di intervento	*pag*. 19
Art. 26 Inserimento in comunità su disposizione del tribunale per i Minorenni	*pag*. 20
Art. 27 Incontri protetti	*pag*. 21
Art. 28 Servizio di assistenza domiciliare educativa	*pag*. 21
Art. 29 Servizio di assistenza educativa scolastica	*pag*. 21
Art. 30 Asilo Nido	*pag*. 24
Art. 31 Scuole dell'Infanzia	*pag*. 24
Art. 32 Servizio di refezione scolastica	*pag*. 24

Art. 33 Servizio di trasporto scolastico	*pag*. 25
Art. 34 Contributo acquisto libri di testo	*pag*. 26
Art. 35 Centro ricreativo estivo	*pag*. 27
PARTE SETTIMA **INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI**	
Art. 36 Ambito di intervento	*pag*. 27
Art. 37 Servizio di assistenza domiciliare	*pag*. 27
Art. 38 Servizio di telesoccorso	*pag*. 29
Art. 39 Servizio di lavanderia	*pag*. 30
Art. 40 Servizio di consegna pasti a domicilio	*pag*. 31
Art. 41 Servizio di consegna farmaci a domicilio	*pag*. 32
Art. 42 Servizio di trasporto	*pag*. 32
Art. 43 Trasporto extraurbano per persone disabili in obbligo formativo a scuole e centri riabilitativi	*pag*. 32
Art. 44 Centro Anziani	*pag*. 33
PARTE OTTAVA **SERVIZI SOVRACOMUNALI AREA DISABILITA', FORMAZIONE, ADULTI**	
Art. 45 Area Disabilità	*pag*. 33
Art. 46 Compartecipazione al costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità	*pag*. 34
Art. 47 Area Formazione	*pag*. 34
Art. 48 Area Adulti	*pag*. 35
PARTE NONA **INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI**	
Art. 49 Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane	*pag*. 35
Art. 50 Campo di intervento	*pag*. 35
Art. 51 Caratteristiche dell'intervento	*pag*. 36
Art. 52 Il contratto per l'inserimento residenziale	*pag*. 34
Art. 53 Contribuzione comunale	*pag*. 36
Art. 54 Valutazione della capacità economica della persona	*pag*. 36
Art. 55 Aggiornamento annuale	*pag*. 37
Art. 56 Intervento comunale prioritario	*pag*. 38
Art. 57 Recupero intervento comunale	*pag*. 38
Art. 58 Interventi urgenti	*pag*. 38
PARTE DECIMA **DISPOSIZIONI FINALI**	
Art. 59 Abrogazioni	*pag*. 39
Art. 60 Regolamentazione di altri servizi	*pag*. 39
Art. 61 Pubblicità	*pag*. 39
Art. 62 Entrata in vigore	*pag*. 39

PREMESSA AL REGOLAMENTO

Questo Regolamento è finalizzato a normare le attività dei Servizi Sociali del Comune di Mandello del Lario, con l'obiettivo di tutelare i soggetti socialmente e/o economicamente fragili, e nel contempo rispettare vincoli e limiti imposti dalle esigenze della finanza e del bilancio pubblico.
L'esigenza di stilare una serie di regole il più possibile complete e chiare discende anche dalle difficoltà che derivano dalla continua contrazione dei trasferimenti ai Comuni da parte di Stato e Regioni, abbinata ad un costante aumento delle richieste di aiuto che pervengono da una platea di concittadini sempre più allargata.
Questa combinazione di fattori non deve impedire il raggiungimento del nostro principale obiettivo: universalità ed equità nell'accesso ai Servizi Sociali, Educativi e Scolastici.
Con le norme declinate nei capitoli e paragrafi seguenti si intende pertanto consentire l'accesso ai servizi al maggior numero di utenti in concreta difficoltà. Per farlo il Regolamento prevede soglie di accesso o sbarramento, ed in alcuni frangenti una partecipazione alla spesa da parte dell'utente.

PRINCIPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- Codice Civile
- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 3, 31, 32 e 38 della Carta costituzionale
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.
- Decreto legislativo 31.03.1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e s.m.i.
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa" e s.m.i.
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Regolamento Unione Europea 2016/679 in materia di protezione dei dati personali

- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 "Politiche regionali per la famiglia" e s.m.i.
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori"
- Legge Regione Lombardia 6 agosto 2007 n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012 e dalla L.R. 23 dell'11.08.2015
- Accordo di Programma 2021-2026 tra i Comuni dell'Ambito di Bellano e la Comunità Montana Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera per la realizzazione, in forma associata, di un sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti alle persone e alle famiglie
- Regolamento Comunale quadro di recepimento della disciplina del nuovo ISEE e relative Linee guida sulle modalità di esecuzione dei controlli
- Deliberazione n. X/3210 del 26.02.2015 Giunta Regione Lombardia
- Legge Regione Lombardia 11.08.2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)"
- Decreto Direttoriale n. 146 del 01/06/2016, del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche e del Direttore delle Finanze, di approvazione del modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
- Deliberazione n. X/6972 del 31.07.2017 Giunta Regione Lombardia. Integrazione alle "Linee guida per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari" approvate con DGR n. 3230 del 06.03.2015
- Decreto Legislativo n. 147 del 15/09/2017 "Disposizione per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà".
- Decreto legge 28.01.2019 n. 4 "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni, convertito con modificazioni dalla legge 28.03.2019 n.26

PARTE PRIMA
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali ed educativi del Comune di Mandello del Lario.

Per servizi sociali ed educativi si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.

Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali ed educativi sulla base dei propri bisogni e di quelli degli Ambiti Distrettuali.

Articolo 2 – Finalità del Regolamento

Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune riconosce un valore strategico alle proprie competenze in materia di assistenza, educazione e protezione sociale.

La finalità del presente regolamento è quella di assicurare ai cittadini residenti i livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita e prevenire i fenomeni di:

- emarginazione sociale,
- devianza,
- dispersione scolastica,
- rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia,

secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva.

Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.

Articolo 3- Finalità dei servizi sociali ed educativi

I Servizi Sociali del Comune programmano, progettano e realizzano la rete degli interventi e dei servizi sociali ed educativi in forte sinergia con le disposizioni contenute nella programmazione sociale del Piano di Zona dell'Ambito di Bellano [1] e del Distretto di Lecco [2].

[1] L'Ambito di Bellano comprende i Comuni della Valsassina e della Riviera Orientale del Lario, da Colico ad Abbadia Lariana.
[2] Il Distretto di Lecco corrisponde al territorio provinciale.

Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persona di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare, sociale, educativo e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione e ai soggetti disabili;
- favorire la fruizione dei servizi scolastici ed educativi da parte di minori, in particolare quelli che si trovano in condizioni di svantaggio sociale, economico, fisico;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, al fine di prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili e/o disabili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4- La rete dell'unità di offerta

La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, e delle strutture diurne, domiciliari, semi residenziali e residenziali.
Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni dei cittadini.

Il Comune, di concerto con gli Ambiti distrettuali, riconosce e promuove la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi ed in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità, oppure in risposta ai bisogni di conciliazione lavoro-famiglia.

Per raggiungere la migliore efficienza possibile, il Comune può cooperare con enti ed associazioni del territorio sottoscrivendo opportune forme di collaborazione.

Articolo 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono agli interventi e servizi del Comune e alla rete delle unità d'offerta sociali, educative e socio sanitarie:

a) i residenti nel Comune di Mandello del Lario;
b) i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi della normativa vigente (Dlgs 18 agosto 2015, n. 142 e s.m.i.), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti nel Comune di Mandello del Lario, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza;
d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune di Mandello del Lario o presenti sul territorio comunale. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore.

Per le persone temporaneamente presenti nel Comune di Mandello del Lario si attivano interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale, comunicando preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Articolo 6 - Accesso agli interventi ed ai servizi. Priorità e lista d'attesa

Si accede alle prestazioni su domanda o per attivazione d'ufficio.

Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete degli interventi e delle unità di offerta sociali nel Comune di Mandello del Lario le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.

Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

Nel rispetto delle risorse disponibili, il Comune di Mandello del Lario pone particolare attenzione anche a:
a) nuclei familiari mono-genitoriali con figli minori a carico;
b) nuclei familiari con almeno tre figli minori;
c) nuclei familiari con soggetti disabili.

Nell'ambito delle competenze in capo al Comune e sulla base degli indirizzi regionali di promozione della collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno determinate da:
a) non autosufficienza e disabilità;
b) dipendenza;
c) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza della maternità, dell'infanzia, della minore età.

Qualora il Servizio sociale del Comune non fosse in grado, per ragioni contingenti legate all'indisponibilità di adeguate risorse economiche in bilancio, di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa secondo i seguenti criteri:
- assenza di rete familiare e amicale;
- famiglie mono-genitoriali;
- situazione di effettiva precarietà economica;
- famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

Gli indicatori di priorità di cui al precedente elenco saranno specificati ed eventualmente integrati da altri indicatori nelle parti relative ai singoli servizi descritti nel presente regolamento.
Qualora venissero presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di protocollazione delle domande medesime.

PARTE SECONDA
L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 7- L'accesso alla rete dei servizi

In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune di Mandello del Lario realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale competente per:

a) garantire e facilitare l'accesso alla rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari;
b) orientare il cittadino all'interno della rete dei servizi sociali, educativi e sociosanitari e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

In sede di accesso all'interessato vengono espressamente comunicati in conformità alle vigenti norme:
- il responsabile del procedimento, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
- l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Servizio sociale professionale

L'assistente sociale si connota come l'operatore che interviene con autonomia tecnica e professionale per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazione di bisogno e di disagio.

Tale funzione si estrinseca nei seguenti livelli:
- segretariato sociale che risponde all'esigenza dei cittadini di avere informazioni complete in merito alle prestazioni, alle modalità di accesso ai servizi e alla conoscenza delle risorse sociali disponibili sul territorio in cui vivono, utili per affrontare esigenze personali e/o familiari nelle diverse fasi della vita;
- promozione e attivazione della comunità locale, finalizzata a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti;
- programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei servizi il cui fine è quello di rispondere in modo sistematico ai bisogni emersi nella popolazione, di curarne la gestione, di verificarne l'adeguatezza e il raggiungimento degli obiettivi preposti. L'Assistente Sociale parteciperà quindi alla concertazione e pianificazione dei servizi a livello comunale, distrettuale e di Piano di Zona;
- accompagnamento all'attivazione della domanda di cui all'Art. 9;
- presa in carico della persona, della famiglia o del gruppo, con valutazione e attivazione di un percorso di aiuto anche con il coinvolgimento di altre figure professionali.

Il cittadino può accedere al servizio sociale del Comune di Mandello del Lario su appuntamento.

Articolo 9 - Attivazione su domanda

L'accesso ai servizi comunali avviene tramite presentazione di specifica domanda compilata su apposito modello da parte del soggetto interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, dalla persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
La domanda, debitamente sottoscritta, è acquisita dal Comune di Mandello del Lario attraverso l'Ufficio Protocollo.

La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990[1].

Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento o informazione ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda per chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno; la documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente.
Parimenti la domanda può essere integrata da parte dell'interessato con tutte le notizie, i dati e la documentazione che lo stesso ritenga utili ai fini della valutazione della propria richiesta.

Nelle successive parti del regolamento vengono specificati, per ciascuna tipologia di intervento e/o prestazione sociale, i requisiti di accesso e l'eventuale documentazione che l'interessato o chi ne fa le veci è tenuto a presentare a corredo dell'istanza.

Articolo 10- Attivazione d'ufficio

Il Servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
d) segnalazioni da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzate a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione e privi di rete parentale.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni purché non in forma anonima.

Articolo 11 - Istruttoria e valutazione del bisogno

Il Servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi

[1] "I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti".

erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di assistenza informale;

b) la situazione familiare, in particolare la presenza di familiari giuridicamente tenuti agli alimenti in favore dell'interessato;
c) il contesto abitativo e sociale;
d) la situazione lavorativa;
e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
g) la disponibilità personale di risorse di rete;
h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
i) la capacità di assumere decisioni;
j) la capacità di aderire al progetto concordato.

La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento e in conformità al regolamento quadro per l'applicazione dell'ISEE.
La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.

Articolo 12 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Il richiedente le prestazioni sociali agevolate viene informato del fatto che la normativa vigente attribuisce doveri ai parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, in assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede nei casi di situazioni già in carico ai Servizi sociali:

a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nei casi di situazioni non in carico ai propri Servizi sociali, il Comune di Mandello del Lario, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.
L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 13 - Progetto sociale e contratto sociale

Il "*progetto sociale*" è lo strumento attraverso il quale il soggetto interessato e/o la sua famiglia con il supporto dell'Amministrazione comunale, nella figura dell'Assistente Sociale, definisce obiettivi, interventi, strategie operative al fine di:

- superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
- migliorare le condizioni di vita delle persone;

- prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Per raggiungere tali finalità si prevedono azioni dirette a:

- attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- attivare attorno al bisogno sia la partecipazione dei familiari che l'integrazione con altri servizi, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, economici o di prestazioni, favorendo la pluralità dell'offerta.

In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, l'Assistente Sociale predispone il programma personalizzato di intervento, denominato *"contratto sociale",* concordato con l'interessato oppure con il suo rappresentante o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del contratto sociale viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

1. gli obiettivi del programma;
2. le risorse professionali e sociali attivate;
3. gli interventi previsti;
4. la durata;
5. gli strumenti di valutazione;
6. le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
7. le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'ISEE;
8. i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

Il procedimento si conclude con la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del Servizio sociale comunale nella figura dell'Assistente Sociale e dell'interessato, o suo delegato, condizione imprescindibile all'avvio delle attività previste dal progetto.

Nel caso in cui l'accesso all'intervento fosse subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda conterrà anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.

In caso di diniego lo stesso sarà opportunamente motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

L'adozione del provvedimento finale è di esclusiva competenza del Responsabile di Servizio.

Il procedimento amministrativo per la valutazione della domanda, se completa di tutta la documentazione richiesta, avrà la durata massima di 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione della stessa.

Articolo 14 - Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale e per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, l'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta

la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa assunzione dell'impegno di spesa da parte del Responsabile di Struttura, con provvedimento motivato.

Articolo 15 - Valutazione multidimensionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multidimensionale di carattere sociosanitario, il Servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e dei servizi specialistici territoriali e ne recepisce gli esiti secondo le intese esistenti con l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS)/l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST), tutto ciò alla luce di quanto previsto da accordi territoriali e da intese conseguenti alle disposizioni regionali.

Anche nel caso di necessità di condivisione di informazioni, il Servizio sociale può chiedere ai servizi specialistici elementi necessari per il completamento della valutazione.
In questo caso il termine per la valutazione appropriata del bisogno richiederà un'estensione del tempo d'istruttoria; tale estensione non dovrà eccedere, di norma, i 60 (sessanta) giorni lavorativi.

Articolo 16 - Cessazione presa in carico

La cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare avviene a seguito di:

a. raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
b. interruzione della collaborazione quando ciò è previsto nel progetto/contratto sociale;
c. trasferimento della residenza.

Articolo 17 - Forme di tutela

L'Amministrazione Comunale riconosce e garantisce a tutti i cittadini il diritto all'informazione su prestazioni, interventi e servizi erogati direttamente o in convenzione.

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Ai sensi della legge n. 241 del 7.8.1990, il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti e documenti in possesso dei servizi e degli uffici, con le modalità e i limiti previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il provvedimento di rifiuto o di differimento dell'accesso ad un servizio, beneficio o prestazione devono essere motivati e comunicati all'interessato.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

Il Servizio sociale del Comune di Mandello del Lario utilizza i dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali e per i fini strettamente necessari alla definizione dell'intervento, nei termini e con le modalità previste dall'apposito "Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali" (art. 13 Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei Dati).

Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 19 - Rapporto con il cittadino e accesso agli atti

I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

Il diritto di accesso è riconosciuto nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal vigente specifico Regolamento comunale.

PARTE TERZA
AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISEE

Articolo 20 – Ambito di applicazione dell'ISEE

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15.01.2015 è stato approvato il Regolamento quadro di recepimento della disciplina dell'ISEE, finalizzato a disciplinare l'applicazione della normativa relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente alle prestazioni sociali agevolate erogate dai Comuni e/o dagli Ambiti della Provincia di Lecco (DPCM 159 del 05 dicembre 2013 e Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014).

A norma dell'art. 1 del suddetto Regolamento le disposizioni si applicano alle prestazioni e/o agli interventi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi non destinati alla generalità della popolazione o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate condizioni economiche dei beneficiari.

Regione Lombardia, per l'uniforme applicazione del DPCM 159/2013, con delibere di Giunta Regionale n. X/3210 del 26/02/2015, n. X/3230 del 06.03.2015 e n. X/6972 del 31/07/2017 ha approvato le linee guida per la definizione degli interventi, servizi, prestazioni e unità d'offerta in cui viene applicata la disciplina dell'ISEE.

Con il presente Regolamento si recepisce il D.P.C.M. 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e i relativi regolamenti attuativi, nonché le Delibere di Giunta Regionale sopra indicate e tutte le eventuali modifiche e/o integrazioni di legge che dovessero entrare in vigore successivamente all'approvazione del suddetto regolamento.

Spetta alla Giunta Comunale definire annualmente i servizi e/o gli ambiti della sua applicazione.

PARTE QUARTA
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 21 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi, da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato DPCM 159/2013 e s.m.i., il Comune definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e, pertanto, dell'esigenza di assicurare un accesso ai servizi da parte del maggior numero di utenti richiedenti.

La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del "Regolamento quadro comunale di recepimento della disciplina del nuovo ISEE e linee guida sulla modalità di esecuzione dei controlli" e degli equilibri di bilancio, a definire:

- il costo del servizio;
- la percentuale di compartecipazione posta a carico del cittadino;
- l'ISEE entro il quale si ha diritto ad una compartecipazione economica.

La compartecipazione alla spesa del cittadino viene definita secondo il metodo di calcolo per fasce differenziate come dallo schema seguente:

VALORE ISEE (esempio)	COMPARTECIPAZIONE (esempio)
da € 0 a € XXXX	15%
da XXXX a XXXY	
oltre XXXY	100%

Inoltre per alcuni servizi a domanda individuale (es. asilo nido, refezione scolastica, trasporto scolastico, ecc.) possono essere previste differenziazioni dei costi tra i cittadini residenti e non residenti.

La contribuzione deve garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.

In casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e valida motivazione, il servizio sociale può proporre una riduzione parziale o totale della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Nel caso di indifferibilità e urgenza di interventi/prestazioni sociali a protezione di persone in difficoltà, su proposta motivata del Servizio sociale, gli stessi vengono comunque attivati, con riserva di avviare il procedimento per la contribuzione che dovrà, comunque, concludersi entro 30 giorni dall'avvio delle prestazioni.
Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

PARTE QUINTA
INTERVENTI E SERVIZI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 22 - Interventi di sostegno economico

Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a rimuovere le cause che determinano grave disagio economico, sociale e rischio di emarginazione.
Obiettivo dell'assistenza economica è quello di consentire alle persone di far fronte ai bisogni fondamentali, propri e del proprio nucleo familiare, condurre un'esistenza dignitosa, nonché favorire, laddove possibile, la permanenza dell'interessato nel proprio ambiente familiare e sociale.

Gli interventi predisposti intendono comunque essere da stimolo all'autonomia personale, sostenendo le capacità individuali sulla base delle risorse personali, parentali e sociali.

Articolo 22.1 - DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI POVERTA' E DI FRAGILITA' SOCIALE
L'accesso ai contributi economici è determinato da due fasce di I.S.E.E. definite annualmente dalla Giunta Comunale e denominate rispettivamente "povertà sociale" e "fragilità sociale".

Sono esclusi i nuclei familiari

- con patrimonio mobiliare (conti correnti e/o postali, libretti di deposito, fondi d'investimento e qualsiasi altra forma di gestione del patrimonio mobiliare - esempi a titolo indicativo e non esaustivi) superiore a:
  - ✓ € 2.000,00 per i nuclei familiari di 1 o 2 componenti;
  - ✓ € 3.000,00 per i nuclei familiari di 3 o più componenti;
- Che hanno acquistato un'auto di cilindrata superiore a 1.600 cc o una moto di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolata negli ultimi dodici mesi.

Articolo 22.2 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la determinare l'entità del contributo occorre individuare il Minimo Vitale (M.V.) e il Reddito Effettivo del nucleo familiare (R.E.)

La differenza tra questo calcolo ed il reddito effettivamente percepito dà la misura massima del contributo previsto.

Il Minimo Vitale viene calcolato in base al valore della pensione minima I.N.P.S. di un lavoratore dipendente (il valore della medesima è stabilito e comunicato da INPS con propria circolare) riferita all' anno in cui viene presentata la richiesta.
Il conteggio del M.V. per ciascuna persona o nucleo familiare richiedente si ottiene secondo la seguente tabella:

PERSONA SOLA ULTRASESSANTENNE O INVALIDA	quota pari al 110% della pensione Minima INPS anno corrente

Nuclei familiari:

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	QUOTA	FAMIGLIA MONOPARENTALE	FAMIGLIA MONOGENITORIALE
Capofamiglia	quota pari al 100% di una pensione minima INPS	----------	----------
Familiari > 17 anni	quota pari al 70% della pensione minima INPS	quota pari al 60% della pensione minima INPS	quota pari al 80% della pensione minima INPS
Familiari 17 - 11 anni	quota pari al 60% della pensione minima INPS	quota pari al 60% della pensione minima INPS	quota pari al 80% della pensione minima INPS
Familiari 10 - 0 anni	quota pari al 40% della pensione minima INPS	quota pari al 60% della pensione minima INPS	quota pari al 80% della pensione minima INPS

Inoltre:
- alla quota risultante dal M.V. si aggiunge la retta di frequenza per l'inserimento in servizi rivolti a

bambini da 0 a 3 anni, figli di genitori entrambi lavoratori (previsti dalla normativa regionale e accreditati), purché documentati, nella misura del 100%;
- alla quota risultante dal calcolo del M.V. si aggiunge l'importo del canone di locazione oppure l'importo della rata del mutuo per l'acquisto della prima e unica casa di abitazione, fino ad un massimo mensile rivisto annualmente dalla Struttura 1;
- alla quota risultante dal calcolo del M.V. si aggiunge la spesa per l'Assistente Familiare di persona invalida al 100%, assunta con regolare contratto, nella misura del 100% dello stipendio mensile.

Il Reddito Effettivo prende in considerazione tutte le entrate economiche comprese anche tutte le erogazioni non soggette ad imposizione fiscale a qualsiasi titolo percepite riferite agli ultimi sei mesi. Per i componenti in età lavorativa (non studenti) che risultino disoccupati e non abbiano compiti di cura verso altri familiari, si applica comunque un'entrata economica presunta di € 150,00 mensili.

Articolo 22.3 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO
L'intervento assistenziale può avere carattere ordinario o straordinario.
Nel primo caso la forma ordinaria non può avere durata superiore a 6 (sei) mesi e l'eventuale rinnovo deve essere valutato dall'Assistente Sociale.

- I nuclei familiari rientranti nella fascia di "povertà sociale" possono accedere a contributi sia in forma continuativa che straordinaria;
- I nuclei familiari rientranti nella fascia di "fragilità sociale" possono accedere a contributi di tipo straordinario.

Nel caso di incongruenza fra il parametro ISEE e il reddito effettivo attuale, il Servizio Sociale può richiedere alla persona di produrre l'attestazione ISEE corrente al fine di valutare l'accesso ai benefici economici.

L'intervento, a giudizio degli operatori dei Servizi Sociali, potrà essere liquidato in denaro oppure attraverso la consegna di buoni spesa, voucher o titoli sociali, o in forma mista.

E' prevista la possibilità che l'erogazione dei contributi venga effettuata attraverso collaborazioni miste con associazioni e/o organismi territoriali.

Assistenza continuativa
L'Assistenza Continuativa prevede due tipi di interventi:
a) i contributi a sostegno delle spese alimentari
b) attività di pubblica utilità sociale

a) Contributi a sostegno delle spese alimentari
L'intervento consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato le risorse minime necessarie per le spese di prima necessità (spese alimentari) erogato sotto forma di buoni spesa e pacco viveri.
La misura del contributo massimo mensile relativo ai buoni spesa verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
Gli interventi saranno comunque calibrati tenendo conto delle risorse di bilancio.

b) Attività di pubblica utilità sociale
Sulla scorta di apposito progetto individuale il Comune promuove dove possibile inserimenti sociali in attività comunali o in realtà associative del territorio, per le quali sarà prevista copertura assicurativa e una contribuzione mensile, il cui importo massimo è stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

I soggetti ammessi alle Attività di Pubblica Utilità Sociale hanno l'obbligo di:
- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione delle proprie condizioni;
- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale;
- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

In caso di inadempienza o violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni. Le somme erogate non hanno carattere di compenso per prestazione d'opera bensì di contributo assistenziale; il contributo sarà stabilito dal Responsabile di Servizio sulla base della proposta prevista nel progetto individualizzato.

Assistenza straordinaria
Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni/eventi straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

I contributi straordinari vengono erogati, sulla base di una valutazione dell'Assistente Sociale, per i seguenti casi:

a) Spese sanitarie
È un contributo per necessità di carattere eccezionale di natura sanitaria non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o da Assicurazioni Salute in corso di validità (ad. es. lenti da vista, protesi, ausili vari, spese odontoiatriche, ecc..) e ticket sanitari (farmaci non mutuabili di uso continuativo, analisi e diagnostica strumentale e di laboratorio, prestazioni specialistiche, visite mediche specialistiche). La misura del contributo massimo verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

b) Eventi eccezionali
E' un contributo per bisogni atipici di altra natura che devono essere necessariamente considerati di volta in volta, purché documentati. La misura del contributo massimo verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

c) Emergenze abitative
È un contributo economico finalizzato al mantenimento dell'abitazione in favore di nuclei famigliari con:
- rischio di avvio della procedura di sfratto esecutivo
- momentanea impossibilità a pagare regolarmente l'affitto/mutuo

che viene erogato con una delle seguenti forme:
- pagamento di cauzioni per nuovi contratti di locazione;
- accordi con il proprietario dell'alloggio per il prolungamento della permanenza nell'abitazione
- pagamento rate di affitto

L'importo massimo del contributo verrà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale; lo stesso non è cumulabile con altre forme di sostegno all'abitazione erogati a livello sovracomunale.
E' necessario che il beneficiario presenti ricevuta attestante l'avvenuto pagamento per quanto erogato; in caso contrario il beneficio verrà immediatamente interrotto ed escluderà la persona dall'accesso ad altre forme di contributi comunali.

Articolo 22/4 - CASI PARTICOLARI
A insindacabile giudizio del Servizio Sociale Comunale, qualora sussistano situazioni familiari

problematiche o il rischio di una gestione scorretta o impropria dell'aiuto economico, la prestazione può essere gestita direttamente dall'Assistente Sociale al fine di garantire un corretto utilizzo a favore del beneficiario.

I contributi erogati dal presente regolamento vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il PEG, approvato annualmente dalla Giunta Comunale dopo l'approvazione del bilancio.

Gli interventi economici di cui al presente regolamento non costituiscono un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, hanno carattere integrativo e non sostitutivo del reddito familiare o della capacità del soggetto e della sua famiglia a produrre un reddito sufficiente al proprio mantenimento.

Agevolazioni tariffarie
Nelle situazioni di disagio socio-economico di persone sole o nuclei familiari, potrà essere decisa la riduzione o l'esenzione una tantum dal pagamento delle rette e delle tariffe per i servizi comunali.
Per dette agevolazioni si rinvia agli specifici regolamenti comunali/distrettuali.

Art. 23 - Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del c.c., previo consenso del richiedente sono, ove possibile, contattati dall'Assistente Sociale che ha in carico il caso, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale.
In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.
Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque verso il richiedente perché eserciti il suo diritto verso gli obbligati.

Art. 24 - Azione di rivalsa

I cittadini che abbiano fruito indebitamente di interventi economici da parte dell'Amministrazione Comunale sulla base di dichiarazioni o documenti non veritieri, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato quanto percepito, fatte salve le eventuali conseguenze di carattere penale.

PARTE SESTA
INTERVENTI E SERVIZI PER LE FAMIGLIE E I MINORI

Articolo 25 - Ambito di intervento

Nell'ambito degli interventi rivolti ai minori e alla famiglia il Comune di Mandello del Lario eroga i seguenti servizi:

- Servizio Tutela Minori, che comprende tutti gli interventi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i minorenni, Tribunale ordinario e Procura della Repubblica);
- Servizio Assistenza domiciliare minori, individuale e di gruppo
- Servizio Assistenza educativa scolastica, individuale e di gruppo
- Servizi per la prima infanzia 0-6 anni

- Servizio di refezione scolastica
- Servizio di trasporto scolastico
- Contributo libri di testo
- Centro estivo diurno.

Al fine della realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, in attuazione della L. 328/2000,.i servizi del precedente capoverso possono anche essere erogati tramite conferimento alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera.

Articolo 26 – Inserimento in comunità su disposizione del Tribunale per i Minorenni

L'inserimento di un minore in comunità può essere disposto:

- con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria (Tribunale per i Minorenni);
- con provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

In ogni caso l'inserimento in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunga alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

I destinatari di questo provvedimento possono essere:

- minori vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- minori in stato di disadattamento, devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi;
- minori collocati con un genitore;
- minori in altre situazioni di pregiudizio.

L'inserimento del minore in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che preveda i seguenti obiettivi:

a. garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
b. individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
c. garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
d. mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
e. garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;

f. prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;

g. favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

In situazioni particolari, la permanenza del minore in comunità può essere protratta sino alla maggiore età così come, in ragione di eventi particolari quali la frequenza dell'ultimo anno di scuola superiore, l'estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, l'impossibilità di rientro in famiglia ecc.. può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla definizione di un progetto personalizzato, da realizzarsi entro tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 27 – Incontri protetti

Sono definiti "protetti" gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e, nel contempo, verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali facilitando e sostenendo la relazione minori/genitori.

Tali incontri perseguono, infatti, la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affido ed altre situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Gli obiettivi degli incontri consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre-requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitore inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'assistente sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori sociali incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo 28 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

Assistenza di assistenza domiciliare individuale
L'assistenza domiciliare ai minori (ADM) nell'ambito famigliare si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'art. 22), comma 2 lett. c) della Legge 8 novembre 2000, n. 328.

L'intervento può essere attivato anche a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Finalità del servizio è il lavoro con il nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Le prestazioni previste dal servizio sono comprensive di:

- formulazione di un progetto educativo individualizzato
- assistenza educativa personalizzata al minore in ambito extrascolastico
- raccordo con l'equipe territoriale (neuropsichiatria infantile, logopedia, scuola, ecc.) per garantire l'organicità degli interventi, sulla base del progetto concordato.

Assistenza domiciliare di gruppo

Il servizio di assistenza domiciliare può essere svolto anche con gruppi omogenei di minori al di fuori del proprio domicilio.

Tale modalità permette di rispondere ai bisogni pedagogici ed educativi dei minori multiproblematici perseguendo gli obiettivi di socializzazione e integrazione con il gruppo dei pari.

Il Comune di Mandello del Lario ha ideato a tale scopo il Progetto Pit Stop; lo stesso è strutturato all'interno di una rete progettuale che include tutti i servizi direttamente interessati (servizio sociale comunale, istituto scolastico, servizi specialistici, servizi territoriali) al fine di ricercare tutte le possibili integrazioni per intervenire in maniera complessiva sui bisogni socio educativi e scolastici del minore.

Destinatari del servizio sono i minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni, individuati in collaborazione coi Servizi Sociali di base, la Scuola e i Servizi specialistici, per i quali sono state individuate specifiche problematiche.

Il progetto ha i seguenti obiettivi principali:

- Contribuire all'osservazione del minore in merito alle problematiche espresse e alle potenzialità nascoste, sia a livello individuale che in relazione al gruppo di pari.
- Garantire un supporto educativo e un percorso individuale di autonomia sociale.
- Favorire l'individuazione di reti e lo sviluppo di elementi socializzanti all'interno del contesto di vita abituale, offrendo esperienze relazionali adeguate ai bisogni del minore.
- Accompagnare il minore nel suo percorso scolastico attraverso un costante monitoraggio con le figure di riferimento della scuola e un sostegno nei compiti.

L'equipe educativa è composta da 2 educatori professionali ed è supportata da un coordinatore e dall'assistente sociale di base comunale.

Le principali attività riguardano il supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti, i laboratori espressivi, creativi ed esperienziali, le attività sportive e di gioco, le uscite sul territorio e le proposte culturali che valorizzano le sinergie con le realtà del territorio.

Per garantire il perseguimento dell'obiettivo scolastico, ad inizio anno vengono organizzati opportuni momenti di incontro e condivisione con gli insegnanti referenti delle classi di appartenenza dei minori; con gli stessi vengono mantenuti rapporti per l'intero anno scolastico.

Altro momento importante è, all'inizio dell'anno scolastico, la condivisione, tra educatori e famiglia, del progetto educativo individualizzato (P.E.I.); a fine anno scolastico vengono poi organizzati colloqui individuali con i genitori per la restituzione della verifica del progetto.

Articolo 29 – Servizio di assistenza educativa scolastica

Assistenza educativa scolastica individuale
L'Assistenza Educativa Scolastica (AES) è un servizio educativo rivolto ad alunni con disabilità accertata che rientrano nel sistema educativo 0-6 anni, frequentano gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, la cui finalità è favorire il processo di inclusione previsto nel percorso formativo e scolastico.

L'AES rappresenta un supporto al processo educativo e di inclusione degli alunni, con attenzione al processo relazionale e al percorso di autonomia.

Il mandato del servizio di AES si attua attraverso le seguenti azioni:

a. accogliere e valutare le richieste provenienti dalle scuole del territorio;
b. verificare ed attivare le risorse nei limiti disponibili;
c. partecipare alla stesura del Progetto Educativo Individualizzato (PEI) dell'alunno insieme alla Scuola e alla famiglia;
d. attuare e monitorare il Progetto Educativo Individualizzato dell'alunno, al fine di contribuire all'accrescimento delle autonomie personali, delle competenze scolastiche e delle abilità sociali;
e. permettere all'alunno di acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, capacità o limiti in relazione al processo di apprendimento, all'interno del percorso di integrazione scolastica e sociale;
f. sostenere l'alunno nel riconoscimento della propria identità di ruolo all'interno del percorso di integrazione scolastica e sociale.

Assistenza educativa scolastica di gruppo
Il Comune di Mandello del Lario, considerate le multi problematicità emergenti dal contesto della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, al fine di rispondere in maniera quanto più appropriata e positiva alle richieste di intervento per garantire il diritto allo studio e il successo scolastico di tutti i suoi studenti, attiva i progetti di Assistenza scolastica di gruppo denominati "Brucomela" e "Butterfly".

Tali progetti sono rivolti a quegli alunni, individuati e segnalati dal team Docenti, che manifestano difficoltà di apprendimento e comportamentali e si avvalgono della figura dell'Educatore professionale che opera in un contesto di gruppo e agisce attraverso modalità alternative/complementari alle attività curricolari.

L'intervento educativo-didattico di tipo laboratoriale si propone di predisporre e strutturare situazioni di apprendimento che, costruite a partire dalle caratteristiche e dai punti di forza dei singoli alunni, diventino occasione di esperienze di apprendimento significative per tutta la classe.

Articolo 30 – Asilo Nido

Con l'approvazione della convenzione che lega il Comune di Mandello del Lario e gli Enti Gestori degli Asili Nido e Micronido presenti sul territorio, viene riconosciuto alle famiglie residenti un contributo per la riduzione della retta di frequenza.

La retta di frequenza viene stabilita annualmente dall'Ente Gestore.
Le rette individuali di frequenza avranno una riduzione variabile in base alla fascia ISEE di appartenenza.
E' di competenza della Giunta Comunale stabilire annualmente la percentuale di riduzione e le fasce di ISEE.
L'integrazione economica, equivalente alla differenza tra la quota delle rette applicate ai propri residenti iscritti e le rette di frequenza, verrà erogata direttamente all'ente gestore.

Articolo 31 – Scuole dell'Infanzia

Con la sottoscrizione della convenzione che lega il Comune di Mandello del Lario e le Scuole dell'Infanzia presenti sul territorio, viene riconosciuto alle famiglie residenti, un contributo per la riduzione della retta di frequenza.

La retta mensile base di frequenza viene stabilita annualmente dalla Commissione Scuole Infanzia.
Le rette individuali di frequenza avranno una riduzione variabile in base alla fascia ISEE di appartenenza e all'utilizzo del servizio da più figli.
E' di competenza della Giunta Comunale stabilire annualmente la percentuale di riduzione e le fasce di ISEE.
L'integrazione economica, equivalente alla differenza tra la quota delle rette applicate ai propri residenti iscritti e le rette di frequenza, verrà erogata direttamente all'ente gestore.

Articolo 32 -Servizio di refezione scolastica

Il Comune fornisce il servizio di refezione scolastica, a domanda individuale, presso le scuole primarie e secondarie di primo grado statali presenti sul territorio comunale compatibilmente alla capienza dei posti autorizzati per ogni punto di distribuzione e somministrazione.
Lo scopo del servizio di mensa scolastica è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico.
Stante le finalità educative e di integrazione, la frequenza al servizio non può essere saltuaria, ma deve intendersi come continuata ed estesa a tutti i giorni di rientro previsti per il tempo scuola scelto dalla famiglia.

E' prevista la compartecipazione della famiglia in misura variabile, in funzione dell'appartenenza a diverse fasce di reddito ISEE e all'utilizzo contemporaneo del servizio da più figli; il costo del servizio e le quote di compartecipazione al costo sono definite annualmente dalla Giunta Comunale e differenziate per utenti residenti e non residenti.

Nel caso di servizi destinati a minore in affido, la famiglia affidataria non è tenuta a presentare alcuna dichiarazione ISEE e per la determinazione dei costi dei servizi si farà riferimento alla fascia di reddito più bassa.

Nel caso di somministrazione di diete speciali non sono addebitati alle famiglie oneri aggiuntivi in caso di patologie alimentari, allergie e intolleranze, scelta religiosa, scelta etica.

Non sono previste esenzioni.

Per accedere al servizio di refezione scolastica occorre presentare domanda entro i termini e con le modalità stabiliti nell'avviso predisposto annualmente dal servizio competente; eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Articolo 33 - Servizio di trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale rivolto a alunni/studenti frequentanti:

Scuole Infanzia convenzionate con il Comune di Mandello del Lario
Il servizio è garantito esclusivamente ai bambini della Scuola dell'Infanzia che dal capoluogo devono raggiungere le scuole ubicate nelle frazioni (Olcio, Somana, Via Monastero, Crebbio) e ai bambini che risiedono nelle frazioni di Rongio e Luzzeno.

E' possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche agli utenti non residenti purché lo stesso avvenga nell'ambito dei consueti tragitti scolastici all'interno del territorio di Mandello del Lario.

Il servizio è gratuito.

Per accedere al servizio di trasporto occorre presentare domanda entro i termini e con le modalità stabiliti nell'avviso predisposto annualmente dal servizio competente; il servizio deve essere utilizzato regolarmente e non saltuariamente.

Decorso il termine di presentazione delle richieste, viene predisposto il programma di servizio con fermate e orari; lo stesso viene comunicato alle famiglie.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Scuola primaria statale
Il servizio è destinato agli alunni residenti nelle zone periferiche/frazioni.

E' possibile estendere il servizio di trasporto scolastico anche agli utenti non residenti solo qualora, al termine stabilito per la presentazione delle richieste, ci siano ancora posti disponibili.

E' prevista la compartecipazione della famiglia in misura variabile, in funzione dell'appartenenza a diverse fasce di reddito ISEE e all'utilizzo contemporaneo del servizio da più figli; il costo del servizio e le quote di compartecipazione al costo sono definite annualmente dalla Giunta Comunale e differenziate per utenti residenti e non residenti.

Nel caso di servizi destinati a minore in affido, la famiglia affidataria non è tenuta a presentare alcuna dichiarazione ISEE e per la determinazione dei costi dei servizi si farà riferimento alla fascia di reddito più bassa.

Non sono previste esenzioni.

Per accedere al servizio di trasporto occorre presentare domanda entro i termini e con le modalità stabiliti nell'avviso predisposto annualmente dal servizio competente; il servizio deve essere utilizzato regolarmente e non saltuariamente.

Decorso il termine di presentazione delle richieste, viene predisposto il programma di servizio con fermate e orari; lo stesso viene comunicato alle famiglie.

Eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Scuola secondaria di primo grado
Il servizio è destinato agli alunni residenti nelle zone periferiche/frazioni.

Il servizio viene effettuato con corse di linea e con ricorso all'istituzione di corse aggiuntive.

E' prevista la compartecipazione della famiglia in misura variabile, in funzione dell'appartenenza a diverse fasce di reddito ISEE e all'utilizzo contemporaneo del servizio da più figli; il costo del servizio e le quote di compartecipazione al costo sono definite annualmente dalla Giunta Comunale e differenziate per utenti residenti e non residenti.

Nel caso di servizi destinati a minore in affido, la famiglia affidataria non è tenuta a presentare alcuna dichiarazione ISEE e per la determinazione dei costi dei servizi si farà riferimento alla fascia di reddito più bassa.

Non sono previste esenzioni.

Per accedere al servizio di trasporto occorre presentare domanda entro i termini e con le modalità stabiliti nell'avviso predisposto annualmente dal servizio competente; eventuali domande presentate dopo il termine stabilito o nel corso dell'anno scolastico, potranno essere accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio.

Articolo 34 – Contributo acquisto libri di testo

Le famiglie residenti con almeno due figli iscritti contemporaneamente alla Scuola Secondaria di primo grado e al biennio della Scuola Secondaria di secondo grado possono accedere al contributo comunale per acquisto dei libri di testo.

Per accedere all'agevolazione occorre presentare domanda entro i termini e con le modalità stabiliti nell'avviso predisposto annualmente dal servizio competente.

Il contributo viene riconosciuto dietro presentazione di documentazione fiscale che provi l'acquisto dei manuali scolastici; lo stesso sarà diversificato in base alle fasce di reddito ISEE familiare.

E' di competenza della Giunta Comunale stabilire annualmente le fasce di ISEE.

Articolo 35 - Centro Ricreativo Estivo

Le finalità generali del servizio consistono nella promozione di interventi di carattere educativo, ludico ed aggregativo rivolti a minori nell'età di frequenza della scuola infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il Centro ricreativo diurno estivo offre ai minori la possibilità di trascorrere alcune settimane del periodo estivo partecipando a laboratori di attività espressive e creative, a giochi negli spazi aperti, ad attività sportive, gite, escursioni. Viene riservata particolare attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono sia tra i ragazzi utenti del servizio, sia tra gli operatori e gli utenti, sia tra operatori e famiglie.

Le quote di compartecipazione al costo del Servizio sono differenziate per tipo di utilizzo e per numero di utenti dello stesso nucleo familiare: le stesse sono definite annualmente dalla Giunta Comunale e differenziate per utenti residenti e non residenti.

PARTE SETTIMA
INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SOGGETTI FRAGILI

Articolo 36 - Ambito di intervento

Nell'ambito degli interventi rivolti alle persone anziane, alle persone disabili e ai soggetti fragili, il Comune di Mandello del Lario eroga i seguenti servizi:

- Servizio di Assistenza Domiciliare;
- Servizio Telesoccorso;
- Servizio di Lavanderia;
- Servizio Consegna pasti a domicilio
- Servizio Consegna farmaci a domicilio
- Servizio di Trasporto
- Trasporto extra-urbano per persone disabili a Scuole, Centri riabilitativi, in obbligo formativo;
- Centro Anziani;

Al fine della realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali, in attuazione della L. 328/2000, i servizi del precedente capoverso possono anche essere erogati tramite conferimento alla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera.

Articolo 37 – Servizio di Assistenza Domiciliare

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è un insieme di prestazioni socio–assistenziali svolte presso l'abitazione della persona anziana o con disabilità che si trova in condizione di bisogno al fine di garantirle un livello minimo di assistenza.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia della persona nel proprio domicilio, prevenendone gli stati di disagio e di dipendenza e promuovendone il

benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati adeguati ai bisogni, possibilmente nel pieno rispetto della volontà e degli stili di vita espressi dalla persona.
Il servizio si propone di evitare il ricorso a ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitario-assistenziali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare, in base al progetto individuale sulla persona, fornisce di norma le seguenti prestazioni:
- cura e igiene personale, abbigliamento, alimentazione, bagno, mobilizzazione, prevenzione decubiti;
- aiuto domestico per casi particolari valutati dal servizio sociale e per prestazioni di mantenimento di un livello essenziale di igiene;
- accompagnamento nel disbrigo di commissioni varie (es. spesa);
- supporto alla socializzazione e stimolazione relazionale;
- supporto e sostegno alla famiglia.

L'entità dell'intervento settimanale sarà definito all'interno del progetto individuale sulla base della situazione sanitaria, socio–economica e parentale.

Il personale del SAD è composto dalle seguenti figure professionali:

Assistente Sociale con funzioni di:
- accoglimento della domanda e valutazione della situazione;
- elaborazione e verifica del progetto individuale;
- collegamento tra le risorse del territorio attivabili per ogni situazione;
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori, supervisione agli operatori).

Coordinatore del personale assistenziale con funzioni di:
- coordinamento, programmazione e verifica del servizio (piano di lavoro degli operatori, supervisione agli operatori);
- raccordo tra il Comune e l'ente erogatore del servizio.

Assistente Domiciliare che ha le funzioni di:
- eseguire i singoli interventi previsti dal regolamento sempre in conformità alle modalità e alle disposizioni concordate;
- segnalare le particolari necessità dell'utente;
- partecipare alle riunioni di équipe.

Custode sociale che ha le funzioni di:
- monitorare le situazioni di fragilità e segnalare le particolari necessità dell'utente;
- promuovere la socialità all'interno del contesto territoriale di riferimento;
- partecipare alle riunioni di équipe.

Educatore con funzioni di:
- supporto educativo individualizzato;
- stimolazione all'acquisizione e al mantenimento delle autonomie;
- promozione della socializzazione e dell'integrazione anche in contesti esterni al domicilio.

Il servizio è rivolto ai cittadini anziani e/o disabili, nonché ai nuclei familiari, residenti nel Comune che, per diversi motivi, si trovino in stato di bisogno.

Il SAD può cessare in caso di:
- rinuncia scritta della persona o dei familiari o del convivente;
- decesso o ricovero definitivo della persona presso una struttura residenziale;
- qualora venga meno il rispetto nei confronti del personale in servizio (molestie, aggressioni anche verbali, minacce, ecc.);
- qualora l'assistito si assenti più volte nell'orario del servizio senza avere preventivamente avvertito;
- qualora l'utente non corrisponda il pagamento della quota stabilita a suo carico, dopo un primo sollecito scritto.

Il fruitore del servizio è tenuto a contribuire al pagamento del servizio, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento. La tariffa massima prevista è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

Qualora non venga presentato l'ISEE entro il mese successivo all'inizio del servizio, verrà automaticamente applicata la tariffa massima, che sarà eventualmente solo nel momento in cui venga presentato il certificato ISEE.
In particolari situazioni, su valutazione dell'Assistente Sociale, può essere proposta l'esenzione o la riduzione delle quote di pagamento del servizio, in deroga ai criteri del presente regolamento.
Qualora il progetto durasse più di un anno, la dichiarazione ISEE, avendo validità annuale, va ripresentata alla scadenza.

Qualora il richiedente fosse disponibile a contribuire al pagamento delle prestazioni per la loro tariffa massima, è consentito evitare la presentazione dell'I.S.E.E..

Articolo 38 Servizio di Telesoccorso

Il Servizio di Telesoccorso è rivolto in particolare a persone residenti in precarie condizioni di salute, prevalentemente sole, alle quali per diversi motivi non sia possibile assicurare un'assistenza continuativa attraverso altre forme di intervento integrato.

Tale servizio consiste nell'installazione al domicilio dell'utente di un apparecchio telefonico tramite il quale è possibile effettuare chiamate d'emergenza da qualunque locale dell'abitazione in caso di malore o di evento accidentale che impedisca il movimento.
Il servizio prevede inoltre telefonate periodiche di verifica della situazione (teleassistenza) da parte del personale addetto.

Il Servizio di Telesoccorso persegue il fine di:
- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui, per ragioni di età o di salute, la condizione di solitudine comporti un rischio di compromissione della normale continuazione della propria vita quotidiana;
- favorire l'integrazione e il collegamento fra i servizi socio-sanitari in grado di concorrere all'autonomia della persona.

La procedura per l'ammissione al servizio si articola come di seguito specificato:
- valutazione della situazione e verifica dei bisogni a cura dell'Assistente Sociale;
- comunicazione all'utente di accettazione della richiesta e della quota mensile di contribuzione spettante;
- avvio del servizio attraverso la trasmissione della richiesta all'Ente Gestore

Il Servizio di Telesoccorso può cessare in caso di:
- rinuncia scritta della persona o dei famigliari o del convivente;
- decesso o ricovero definitivo presso una struttura residenziale;
- qualora la persona non corrisponda il pagamento della quota oraria a suo carico, dopo un primo sollecito scritto.

Il costo del servizio viene stabilito annualmente dall'Ente Gestore.

Il fruitore del servizio è tenuto a contribuire al pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

Qualora non venga presentato l'ISEE entro il mese successivo all'inizio del servizio, verrà automaticamente applicata la tariffa massima, che sarà eventualmente solo nel momento in cui venga presentato il certificato ISEE.
In particolari situazioni, su valutazione dell'Assistente Sociale, può essere proposta l'esenzione o la riduzione delle quote di pagamento del servizio, in deroga ai criteri del presente regolamento.
Qualora il progetto durasse più di un anno, la dichiarazione ISEE, avendo validità annuale, va ripresentata alla scadenza.

Qualora il richiedente fosse disponibile a contribuire al pagamento delle prestazioni per la loro quota integrale, è consentito evitare la presentazione dell'I.S.E.E..

Articolo 39 – Servizio di Lavanderia

Il Servizio di Lavanderia è rivolto in particolare ad utenti residenti in precarie condizioni di salute ed a soggetti soli che vivono gravi forme di disagio sociale (es. pazienti psichiatrici).

Il Servizio di Lavanderia persegue il fine di:
- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, non possa contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- promuovere l'autonomia del cittadino a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche.

L'ammissione al servizio è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dall'Amministrazione Comunale, a favore di persone che vivono in condizioni socio–economiche precarie.

Il Servizio di Lavanderia può cessare in caso di:
- rinuncia scritta della persona o dei famigliari o del convivente;
- decesso o ricovero definitivo in istituto, qualora i famigliari restanti non necessitino ulteriormente del servizio stesso;
- qualora la persona non corrisponda il pagamento della quota a suo carico, dopo un primo sollecito scritto.

Il costo effettivo a carico della persona varia in base alla quantità delle prestazioni richieste alla lavanderia.

Il fruitore del servizio è tenuto a contribuire al pagamento del servizio, secondo quanto previsto

dall'art. 21 del presente regolamento.

Qualora non venga presentato l'ISEE entro il mese successivo all'inizio del servizio, verrà automaticamente applicata la tariffa massima, che sarà eventualmente solo nel momento in cui venga presentato il certificato ISEE.
In particolari situazioni, su valutazione dell'Assistente Sociale, può essere proposta l'esenzione o la riduzione delle quote di pagamento del servizio, in deroga ai criteri del presente regolamento.
Qualora il progetto durasse più di un anno, la dichiarazione ISEE, avendo validità annuale, va ripresentata alla scadenza.

Qualora il richiedente fosse disponibile a contribuire al pagamento delle prestazioni per la loro tariffa massima, è consentito evitare la presentazione dell'I.S.E.E..

Articolo 40 - Servizio di Consegna Pasti a Domicilio

Il Servizio di Consegna Pasti a Domicilio è destinato a persone residenti che per diverso motivo non siano in grado di prepararsi autonomamente il pasto.

Il servizio di fornitura pasti a domicilio persegue il fine di:
- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a se stesso, non possa contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- promuovere l'autonomia delle persone a rischio di emarginazione, in condizioni di salute precarie e/o in situazioni problematiche.

L'ammissione al servizio è prioritariamente assicurata a favore di persone che vivono in condizioni socio–economiche precarie.

Tutte le richieste relative alla sospensione ed alla ripresa del servizio devono essere inoltrate all'Ufficio Servizi Sociali.

Il servizio prevede la consegna del pasto pronto a domicilio da lunedì a venerdì.
I soggetti affetti da patologie che necessitano di diete personalizzate sono tenuti ad allegare alla richiesta un certificato medico attestante il bisogno di cui sopra.

Il servizio di preparazione del pasto può essere attivato anche per il sabato e la domenica; In tali giorni, però, il servizio di consegna a domicilio è attivo unicamente per i soggetti soli e senza figli residenti nel Comune di Mandello del Lario o nei Comuni limitrofi.
Il servizio di consegna non è invece attivo nelle festività infrasettimanali.

Il servizio è erogato ad un costo fisso a carico del fruitore che verrà aggiornato annualmente dalla ditta fornitrice e che coprirà la sola preparazione del pasto.

Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato direttamente alla ditta fornitrice, attraverso le modalità da essa indicate.

La consegna è gratuita.

Articolo 41 - Servizio di Consegna Farmaci a Domicilio

Il Servizio di Consegna Farmaci a Domicilio è destinato a persone residenti che per diverso motivo non sono in grado di recarsi presso le farmacie del territorio.
La consegna a domicilio verrà effettuata dal personale addetto all'Assistenza Domiciliare dal lunedì al venerdì secondo una programmazione periodica, in base alle esigenze della persona e alla disponibilità del personale.

Il suddetto personale non è autorizzato ad effettuare la somministrazione dei farmaci stessi.

Il Servizio di Consegna Farmaci a Domicilio persegue il fine di:

- consentire alla persona di seguire le indicazioni terapeutiche e farmacologiche prescritte dal proprio medico anche qualora sia impossibilitata a recarsi personalmente in farmacia;
- consentire al cittadino di conservare l'autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare e sociale nei casi in cui venga a trovarsi nell'impossibilità di provvedere completamente a sè stesso, non possa contare sull'aiuto adeguato di familiari e/o parenti o venga a trovarsi in uno stato di necessità che comprometta la continuazione normale della propria vita familiare;
- promuovere l'autonomia delle persone a rischio di emarginazione e/o in situazioni problematiche.

L'ammissione al servizio è prioritariamente assicurata a favore di persone che vivono in condizioni socio–economiche precarie.

Il servizio è gratuito.

Articolo 42 - Servizio di Trasporto

Il Servizio di Trasporto viene attivato per consentire ad anziani e/o disabili residenti in particolare stato di bisogno il mantenimento delle normali condizioni di vita nel contesto territoriale.

Il Servizio di Trasporto persegue il fine di consentire di raggiungere strutture sociali, socio-educative e sanitarie.
In tutti questi casi il servizio verrà erogato prioritariamente in assenza di famigliari che possano farsi carico dell'accompagnamento o nell'impossibilità di reperire altro mezzo adeguato.

Il Servizio di Trasporto viene erogato attraverso convenzione con Associazioni del territorio che dispongono di adeguati automezzi e operano attraverso personale volontario.

Il costo del servizio è demandato a quanto previsto nelle specifiche convenzioni con le Associazioni; nelle stesse verranno declinati i criteri per l'eventuale compartecipazione economica del fruitore del servizio.

Articolo 43 - Trasporto extraurbano per persone disabili in obbligo formativo a scuole e centri riabilitativi

Il Comune organizza in proprio o tramite altri soggetti il servizio di trasporto extraurbano verso scuole, centri riabilitativi, centri di formazione professionale per disabili in obbligo formativo che non sono in grado di utilizzare i mezzi pubblici o per i quali tale autonomia non sia prevista dal progetto individuale.

Il servizio di trasporto è gratuito.

Qualora il Comune non riesca a garantire il servizio di trasporto a studenti disabili fino alla conclusione del ciclo formativo (scuola secondaria di secondo grado), erogherà alla famiglia un contributo proporzionale al chilometraggio effettuato dal domicilio alla sede della scuola, in base alle presenze effettive.
Per determinare il contributo si tiene a riferimento il costo chilometrico di esercizio delle autovetture.

Articolo 44 - Centro Anziani

Il Centro sociale anziani è un servizio territoriale diurno di socializzazione e di incontro, con il compito di favorire, arricchire e sviluppare le relazioni interpersonali tra gli anziani.
La molteplice varietà di iniziative, favorisce il benessere psicofisico delle persone anziane e contrasta condizioni di isolamento ed emarginazione.
L'accesso al Centro da parte di anziani non autosufficienti è consentito esclusivamente con accompagnatore/assistente personale.
Il servizio è gratuito

PARTE OTTAVA
SERVIZI SOVRACOMUNALI AREA DISABILITA', FORMAZIONE, ADULTI

Articolo 45 - Area disabilità

Il Centro Socio – Educativo (CSE)
Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, che non presentano disturbi psicopatologici rilevanti e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.
Queste persone hanno, quindi, lievi compromissioni dell'autonomia nelle funzioni elementari ed è per loro programmabile un percorso formativo non solo di mantenimento, ma soprattutto di sviluppo delle autonomie acquisite.
Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta.
Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Il Centro Diurno Disabili (CDD)
Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo, sanitari e di assistenza finalizzati a:

- migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
- mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;
- sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e

favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)
Il Servizio di Formazione all'Autonomia è un servizio la cui finalità è quella di favorire l'inclusione sociale della persona potenziando e sviluppando le sue autonomie personali.
I destinatari di questo servizio sono persone con disabilità in possesso di abilità o potenzialità da spendere per il proprio futuro negli ambiti:
- dell'autodeterminazione;
- dell'autostima;
- della maggiore autonomia familiare, sociale e professionale.

Il servizio contribuisce, inoltre, all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

Art. 46 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità

Il costo dei servizi CDD, CSE e SFA, quali servizi diurni e semiresidenziali a favore di persone con disabilità, prevede una quota a carico del Comune di residenza della persona disabile, una quota a carico dei Comuni del Distretto e una quota a carico della famiglia.

L'entità delle quote viene stabilita annualmente dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci e comunicate alle strutture ai fini dell'adeguamento dei costi da inserire nel Contratto di ingresso.

Articolo 47 - Area Formazione

Centro di Formazione Professionale Polivalente (CFPP)
Il Centro di Formazione Professionale Polivalente offre un percorso educativo finalizzato allo sviluppo delle autonomie e delle competenze sociali di ragazzi in situazioni di difficoltà.
Il centro si articola in quattro aree:

- formazione professionale su due percorsi di qualifica: operatore grafico e operatore agricolo. Si rivolge ad adolescenti e giovani che presentano difficoltà di diversa natura e che rendono necessario un progetto specifico di sostegno e accompagnamento nel percorso formativo;
- educazione e formazione, per persone con disabilità medio-lievi;
- orientamento: i progetti integrati si rivolgono a adolescenti e giovani inseriti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con la finalità di accompagnamento e orientamento alle scelte, ovvero a persone che richiedano, per condizioni personali, un percorso di ri-orientamento e sostegno alla definizione di un progetto di inserimento o reinserimento sociale;
- accompagnamento al lavoro: i percorsi preliminari all'inserimento lavorativo si rivolgono a adolescenti e giovani per i quali i Servizi sociali dei Comuni ritengono necessaria una fase di accompagnamento monitorato sul piano educativo e relazionale.

  Inoltre il centro promuove iniziative estive di natura formativa: i progetti estivi sono rivolti ad adolescenti e giovani per i quali si ritiene opportuno sperimentare percorsi di socializzazione, pre-lavorativi, di occupazione finalizzata del tempo libero a sostegno del processo di crescita e responsabilizzazione.

Il costo del servizio prevede una quota di compartecipazione per iscritto a carico del Comune di residenza; tale quota viene stabilita annualmente dall'Assemblea Distrettuale dei Sindaci

Agli alunni disabili certificati e ai soggetti fragili già in carico ai servizi sociali comunali, viene garantita la gratuità del servizio.
Per coloro che non rientrano delle categorie di cui sopra è richiesta una compartecipazione economica secondo quanto previsto dall'art. 21 del presente regolamento.

Articolo 48 - Area Adulti

Servizio Socio occupazionale (CeSeA)
Il Servizio socio occupazionale CeSea propone percorsi di sostegno a persone adulte in difficoltà attraverso progetti di presa in carico socio-relazionali, caratterizzati dalla proposta di attività di carattere occupazionale per valorizza la dimensione adulta, la responsabilità, le possibilità abilitative e di emancipazione.
Alle persone iscritte e frequentanti viene riconosciuto un contributo minimo di inserimento erogato mensilmente e concordato con il servizio sociale del comune di residenza, al fine di valorizzare l'adesione della persona al progetto socio-riabilitativo concordato.

Tirocini riabilitativi/risocializzanti/Inclusione sociale di lunga durata
Si tratta di tirocini di natura sociale, con funzione riabilitativa/risocializzante e di inclusione sociale finalizzati a mantenere le persone in una condizione di equilibrio e di maggiore autonomia nell'ambito di un progetto sociale elaborato dai servizi di rete con il Comune di residenza.
Il tirocinio è rivolto a persone per le quali non è possibile prevedere un percorso verso l'inserimento lavorativo.

PARTE NONA
INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA RESIDENZIALITA' DEGLI ADULTI, DEI DISABILI E DEGLI ANZIANI

Articolo 49 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Mandello del Lario a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.
I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 50 - Campo di intervento

Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane ed in via eccezionale gli adulti in difficoltà che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, in quanto impossibilitati a rimanere nell'ambito familiare, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (Residenze Sanitarie Assistenziali RSA, Residenze Sanitarie Disabili RSD, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).
L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del

disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Articolo 51 - Caratteristiche dell'intervento

L'intervento del Comune, qualora venga chiesta l'integrazione della retta, si concretizza nelle seguenti azioni:

a. informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. Fermo restando il principio di libera scelta, l'individuazione della struttura residenziale verrà operata con l'intervento dell'Assistente sociale comunale, tenendo conto del bisogno socio-sanitario, dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico, tenuto conto possibilmente di una distanza dal Comune di provenienza che consenta il mantenimento dei legami sociali;
b. contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e s.m.i.;
c. supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;
d. attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite con successivo atto del Responsabile del Servizio.

Articolo 52 - Il contratto per l'inserimento residenziale

Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

Articolo 53 - Contribuzione comunale

È previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.
L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000.
L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni (subentro di precarietà economica) che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa.

Articolo 54 - Valutazione della capacità economica della persona

Il Comune di Mandello del Lario assume quale indice di bisogno il valore ISEE per le prestazioni socio sanitarie erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo determinato annualmente dalla Giunta Comunale.

Per la copertura della retta di ricovero il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e patrimonio. In particolare verranno considerati:

- la pensione comprensiva di 13^ mensilità (dovrà essere consegnato CUD e OBisM)
- l'assegno di accompagnamento;
- i rimborsi previsti nel 730;
- saldo aggiornato del C/C alla data di presentazione della domanda con presentazione dell'estratto conto;

Per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno, occorre documentare:

- il proprio patrimonio immobiliare attraverso la presentazione del modello 730/Unico degli ultimi tre anni;
- il patrimonio mobiliare, con presentazione degli estratti conto relativi a qualsiasi tipo di risparmio/investimento dei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale;

Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta a carico dell'utente e la quota complessivamente sostenibile dall'utente; verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale la quota mensile destinata all'utente per piccole autonome spese personali.

Il contributo verrà erogato mensilmente sul conto corrente del ricoverato.
Nessuna fattura dovrà essere intestata al Comune

L'integrazione della retta non è prevista nel caso in cui il beneficiario sia proprietario di un immobile che potrebbe costituire una rendita.

Fanno eccezione i seguenti casi:

a) Urgenza sanitaria o sociale, accertata con relazione dell'Assistente Sociale e documentazione sanitaria;
b) Impossibilità temporanea, per diversificati motivi, di affittare e/o vendere l'immobile.

In entrambi i casi dovrà essere presentata dai familiari o dall'Amministratore di sostegno un documento attestante le ragioni che impediscono l'affitto o la vendita dell'immobile affinché le stesse possano essere vagliate e accolte dal Servizio Sociale.
Unitamente alle giustificazioni prodotte dovrà essere stipulato **un contratto con l'impegno a riversare** al Comune gli importi erogati qualora, in tempi successivi, i familiari, l'Amministratore di sostegno o gli eredi, procederanno con un contratto di affitto o di vendita dell'immobile di proprietà del beneficiario.
In caso in cui non si adempia all'impegno assunto nel contratto, il Comune avvierà l'azione di recupero delle somme corrisposte.

Qualora il beneficiario conviva con familiari (si considerano i soli parenti e affini tenuti agli alimenti) senza reddito o con reddito inadeguato, gli stessi potranno accedere agli interventi economici previsti dal presente regolamento.

Articolo 55 - Aggiornamento annuale

L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda.
Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'Assistente Sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all'intervento di integrazione

da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

Il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano:
• a presentare tutti i documenti richiesti
• a comunicare ogni variazione reddituale/patrimoniale del ricoverato
•a predisporre annualmente la dichiarazione dei redditi e il modello RED al fine di recuperare il 19% sulla parte sanitaria di ricovero

Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Articolo 56 - Intervento comunale prioritario

In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

a) persone sole (senza nessun familiare esistente);
b) persone con rete familiare esistente la cui fragilità è accertata a seguito di istruttoria Servizio Sociale;

Art. 57 - Recupero intervento comunale

Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc..) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente.
In tal caso il Comune di Mandello del Lario valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.
Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

L'utente (o suo legale rappresentante) viene preventivamente informato di tali obblighi.

Art. 58 - Interventi urgenti

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la sussistenza dei requisiti per un intervento comunale ad integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (anche attraverso il coinvolgimento dei familiari), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.
Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedervi da sé (misure di protezione).

PARTE DECIMA
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 – Abrogazioni

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 60 - Regolamentazione di altri servizi

In caso di individuazione di nuovi servizi o interventi oltre a quelli specificati nel presente regolamento, gli stessi potranno essere attivati con riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia e senza modificare il presente documento.

Articolo 61 – Pubblicità

A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 62 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.